SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 giugno 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 1991, n. 168.

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, dello statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 105 (*Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato*). — Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale:

a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;

b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facoltà;

c) lettori di lingua straniera;

d) professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti.

Ai docenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o istituto militare.

Ai docenti di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato.

La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, puo essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto».

— Il D.P.R. n. 1483/1965 reca: «Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonché modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette Accademie».

— Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

— Il D.P.R. n. 412/1953 concerne l'approvazione del nuovo statuto dell'Accademia navale.

— Il D.L.L. n. 568/1945 reca: «Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria».

Nota all'art. 2:

— La legge n. 1095/1971 reca: «Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della Guardia di finanza, ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5299):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 4 dicembre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione il 14 febbraio 1991 e approvato il 20 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2718):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 2 maggio 1991 e approvato l'8 maggio 1991.

91G0203

LEGGE 1° giugno 1991, n. 169.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1991, N. 108.

All'articolo 2:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «non oltre il 30 giugno 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 1991»; *all'ultimo periodo le parole:* «30 giugno 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1991»;

al comma 3, all'ultimo periodo, le parole: «30 giugno 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1991»;

al comma 7, le parole: «fino al 30 giugno 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 1991».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991» *sono soppresse; al secondo periodo le parole:* «lire 41 miliardi per il 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 60 miliardi per il 1991».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «30 giugno 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1991»;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: «in sede governativa» *sono sostituite dalla seguente:* «sindacali», *le parole:* «31 dicembre 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1991» *e le parole:* «, nel limite massimo di cinquanta unità» *sono soppresse; al terzo periodo, le parole:* «lire 3 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 18 miliardi».

All'articolo 10 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: *a)* per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; *b)* per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi" per gli anni medesimi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 giugno 1991.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2747):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (JERVOLINO RUSSO) il 5 aprile 1991.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 6 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 aprile 1991.

Esaminato dalla 11ª commissione il 10, 23 aprile 1991.

Relazione scritta annunciata il 2 maggio 1991 (atto n. 2747/*A* - relatore sen. Emo CAPODILISTA).

Esaminato in aula e approvato l'8 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5665):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VIII e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 maggio 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 15, 21 maggio 1991.

Esaminato in aula il 27 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

91G0209

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991, n. 170.

Disposizioni integrative del regolamento concernente la istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che occorre costituire presso il Dipartimento per le aree urbane l'Ufficio del programma per Roma Capitale e che, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 396 del 1990, per la costituzione ed il funzionamento del predetto Ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che occorra a tal fine integrare le disposizioni del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

D'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 7 (*Ufficio del programma per Roma-Capitale*). — *1*. Presso il Dipartimento è costituito l'Ufficio del programma per Roma Capitale, di seguito denominato Ufficio.

2. L'Ufficio provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge o delegate al Ministro per i problemi delle aree urbane per l'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché all'attività e al funzionamento della commissione per Roma Capitale.

3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

Servizio per il programma e gli accordi;
Servizio per l'attuazione degli interventi;
Servizio vigilanza e rapporti istituzionali;
Segreteria tecnica e di elaborazione dati;
Servizio per gli affari generali e finanziari.

4. Le disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio sono adottate con provvedimento del Ministro per i problemi delle aree urbane. Il coordinatore dell'Ufficio è nominato tra il personale di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 396 del 1990.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1991
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 382

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300. del 27 dicembre 1990.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*.

— Il D.P.C.M. 3 maggio 1991 (Delega di funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1991.

— Il D.P.C.M. n. 110/1990 (Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è publicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'11 maggio 1990.

— Il testo dell'art. 5 della sopracitata legge n. 396/1990 è il seguente:

«Art. 5 (*Ufficio del programma per Roma Capitale*). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale.

2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 (*Uffici e dipartimenti*). — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La commissione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Note all'art. 1:

— Per il D.P.C.M. n. 110/1990 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 396/1990 si vedano le note alle premesse.

91G0208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 1991.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale, per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1991 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160/89 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1991 è pari a 2.923.792;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 789.212;

Considerato che per l'anno 1991 per la tassa di sorvolo nazionale è da calcolare una quota di recupero dei costi pari all'80% ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/89;

Viste le delibere n. 162 e n. 211 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nelle sedute del 25 ottobre 1990 e del 20 dicembre 1990;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985 e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1991 è determinato in L. 241.964.419.141.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1991 è determinato in L. 82.757.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990 n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1991 è determinato in L. 65.312.895.118.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1991 è determinato in L. 66.206.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1991

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 3

91A2474

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 marzo 1991.

Istituzione della seconda Università di Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986/1990, ed in particolare l'art. 10 relativo all'istituzione della seconda Università di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986/1990:

Considerati il testo approvato in prima lettura dal Senato in sede di esame della legge n. 245 e l'ordine del giorno della VII commissione permanente della Camera dei deputati, accolto come raccomandazione dal Gover-

no, con il quale si impegna quest'ultimo a prevedere che, fino all'apprestamento delle strutture da adibire a sede della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli, tale facoltà funzioni nelle strutture attualmente utilizzate dalla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Federico II» e che i rapporti in ordine alla gestione delle strutture anzidette vengano disciplinati con apposita convenzione;

Considerato l'ordine del giorno della 7ª commissione permanente del Senato, accolto come raccomandazione dal Governo, con cui si impegna lo stesso a interpretare le parole «area metropolitana», di cui all'art. 10, come indicato nella delibera della regione Campania n. 7536 del 25 marzo 1987 ove è detto, tra l'altro, che la seconda Università deve localizzarsi in territorio metropolitano lungo la direttrice Napoli-Caserta;

Considerato che con il presente decreto si procede all'istituzione ed all'avvio della seconda Università di Napoli e che in attesa di una più compiuta configurazione di tutto l'assetto universitario territoriale napoletano, che potrà essere delineata nel prossimo piano di sviluppo, è opportuno provvedere in questa fase anche all'ulteriore sviluppo dell'Istituto universitario navale di Napoli;

Visti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 20 marzo 1991 e in data 21 marzo 1991;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 è istituita la seconda Università di Napoli la cui localizzazione è individuata, con delibera del Consiglio dei Ministri, sulla direttrice Caserta-Capua-Nola, su proposta della regione, da formularsi entro quattro mesi dall'emanazione del presente decreto. La localizzazione deve anche tener conto dello sviluppo territoriale complessivo, della necessità di concentrazione delle strutture didattiche e scientifiche omogenee e delle prospettive di eventuali insediamenti di altri enti pubblici o privati che possono utilmente concorrere con quelli universitari per realizzare efficaci sinergie con effetti positivi sulla funzionalità delle strutture stesse nonché sullo sviluppo economico e sociale del territorio interessato. Decorso il termine di quattro mesi senza che sia intervenuta la proposta della regione, la localizzazione è determinata con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata prima della data di inizio dell'anno accademico 1991-92.

Art. 2.

La seconda Università di Napoli è inizialmente composta dalle seguenti facoltà: medicina e chirurgia con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; giurisprudenza con il corso di laurea in giurisprudenza; scienze ambientali con corso di laurea in scienze ambientali con indirizzo terrestre; ingegnere con i corsi di laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria civile e ingegneria elettronica; architettura con il corso di laurea in architettura; economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale. L'attivazione delle predette strutture avviene secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

La facoltà di giurisprudenza è istituita presso l'Ateneo «Federico II» a decorrere dall'anno accademico 1991-92 mediante lo sdoppiamento dell'omologa facoltà assicurando l'opzione dei docenti interessati secondo criteri definiti dal senato accademico.

L'opzione, che va effettuata entro tre mesi dalla data del presente decreto, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nella nuova facoltà.

Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio della nuova facoltà sono esercitate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo «Federico II» già esistente. A decorrere dall'anno accademico 1992-93 la nuova facoltà confluisce nella seconda Università con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il secondo Ateneo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «Federico II» relativi al funzionamento della predetta facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nella nuova facoltà mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino alla attivazione del corso di titolarità nella nuova facoltà, ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.

Art. 4.

La facoltà di medicina e chirurgia con i relativi corsi di laurea è istituita a decorrere dall'anno accademico 1992-1993 scorporando dall'Ateneo «Federico II» la prima facoltà di medicina e chirurgia con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. La seconda Università di Napoli subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «Federico II» relativi al funzionamento della prima facoltà di medicina e chirurgia in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1992-93. Fino all'apprestamento delle strutture da adibire a Policlinico della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli, quest'ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Federico II». Con apposita convenzione le due università disciplinano i reciproci rapporti in ordine alla gestione delle strutture utilizzate congiuntamente dalle due facoltà.

Art. 5.

A decorrere dall'anno accademico 1991-92 sono istituite presso l'Ateneo «Federico II» la facoltà di architettura, ingegneria ed economia e commercio. In prima applicazione del presente decreto, alla copertura dei posti di professore di ruolo delle predette facoltà, si

provvede prioritariamente mediante opzione dei professori di ruolo dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari degli omologhi corsi di laurea dell'Ateneo «Federico II» con gli stessi criteri e procedure dell'art. 3. Le opzioni comportano il trasferimento dei relativi posti nell'organico delle nuove facoltà e vanno esercitate entro tre mesi dalla data del presente decreto. Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate dal consiglio delle corrispondenti facoltà già esistenti dell'Ateneo «Federico II». A decorrere dall'anno accademico 1992-93 le predette facoltà confluiscono nella seconda Università con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il secondo Ateneo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «Federico II» relativi al funzionamento delle stesse facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1992-93.

Art. 6.

A decorrere dall'anno accademico 1991-92 è istituita presso l'Ateneo «Federico II» la facoltà di scienze ambientali. Le attribuzioni del relativo consiglio sono esercitate da un comitato composto secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245. A decorrere dall'anno accademico 1992-93 la predetta facoltà confluisce nella seconda Università secondo le disposizioni previste dagli articoli precedenti per le altre facoltà.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le strutture didattico-scientifiche dei corsi di laurea attivi presso l'Ateneo «Federico II».

Art. 8.

Almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico 1992-93 sono attivate le procedure per la costituzione degli organi di governo della seconda Università. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla seconda Università, il consiglio di amministrazione dell'Ateneo «Federico II» può essere integrato per l'anno accademico 1991-92 ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245. Per le facoltà del secondo Ateneo, nelle quali non siano ancora costituiti, in base alle vigenti disposizioni, i rispettivi consigli all'inizio dell'anno accademico 1992-93 le relative attribuzioni sono esercitate dai comitati di cui all'art. 2, comma 6, della predetta legge n. 245 e le designazioni dei due componenti non elettivi sono effettuate dal senato accademico del secondo Ateneo.

Art. 9.

Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati con separato decreto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Ateneo è assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando è disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilità degli interessati.

Art. 10.

Le dotazioni organiche iniziali per le nuove strutture previste dal piano sono così definite:

facoltà di ingegneria - ordinari: 15, associati: 21, ricercatori: 21;

facoltà di architettura - ordinari: 5, associati: 7, ricercatori: 7;

facoltà di scienze ambientali - ordinari: 5, associati: 7, ricercatori: 7;

facoltà di giurisprudenza - ordinari: 4, associati: 5, ricercatori: 5;

facoltà di economia e commercio - ordinari: 4, associati: 5, ricercatori: 5.

Ferma restando l'attribuzione dei posti di cui ai decreti ministeriali del 21 e del 22 settembre 1990, i residui posti che dovessero risultare non istituiti nell'organico delle nuove facoltà a seguito dell'opzione del personale docente e ricercatore appartenente alle omologhe facoltà dell'Ateneo Federiciano, saranno assegnati con le procedure previste dal futuro piano triennale di sviluppo.

Art. 11.

A decorrere dall'anno accademico 1991-92 sono istituiti presso l'Istituto universitario navale di Napoli i corsi di laurea in economia e commercio ed in economia aziendale. Per l'avvio di tali corsi sono contestualmente assegnati due posti di professore ordinario, tre di professore associato e due di ricercatore.

Art. 12.

Per le prime esigenze del secondo Ateneo di Napoli sono stanziate lire 25 miliardi, di cui lire 12 miliardi in parte corrente e 13 miliardi in conto capitale, che gravano sui fondi previsti nella legge 7 agosto 1990, n. 245, per il triennio 1990-92 e che sono stati parzialmente accantonati per lire 5.580 milioni con decreto ministeriale 26 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1991
Registro n. 6 Università, foglio n. 7

91A2466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 1991.

Ristrutturazione degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale n. 81 sulla ispezione del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Ente ferrovie dello Stato, e relativo decreto ministeriale 4 febbraio 1980;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 683;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con legge 24 marzo 1986, n. 78, istitutivo della nona qualifica funzionale;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, n. 44, recettivo delle norme dell'accordo del comparto Ministeri, nella parte in cui prevede la declaratoria dei profili professionali della nona qualifica funzionale ed il relativo ordinamento;

Viste le circolari n. 6800/2 del 25 marzo 1960, n. 1/VII/1 del 23 giugno 1962, n. 53/VII/21 del 4 febbraio 1967, n. 101/VII/53 del 23 giugno 1972, n. 58/80 del 30 giugno 1980 con le quali sono stati organizzati gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro;

Ravvisata l'esigenza di una diversa strutturazione degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro ai fini di adeguarli alla evoluzione e complessità degli interventi in materia di tutela del lavoro e realizzare una più efficace e valida operatività;

D'intesa con le organizzazioni sindacali;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza gli ispettorati regionali del lavoro assumono la seguente struttura organizzativa, articolata per aree:

Area I - SERVIZI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE:

affari generali e del personale;

informazione, documentazione e studi;

organizzazione e metodi di lavoro;

rapporti con uffici, enti, organizzazioni;

redazione rapporti e relazioni;

aggiornamento e formazione del personale;

segreteria organi collegiali e del punto di controllo NATO-UEO;

istruttoria per conferimento onorificenze;

istruttoria ed esami abilitazione consulenti del lavoro.

Area II - SERVIZI TECNICI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO:

affari generali dell'area;

coordinamento delle attività in materia svolta dagli ispettorati provinciali;

coordinamento e supporto tecnico-consultivo in materia di vigilanza sulle attività formative;

rilevazioni, indagini, ricerche e analisi del fenomeno infortunistico e della disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della sicurezza del lavoro nell'ambito regionale;

informazione, documentazione e studi;

rapporti con uffici, enti ed organismi regionali operanti nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro;

attività di assistenza e di supporto per gli ispettorati provinciali;

aggiornamento e formazione del personale tecnico;

svolgimento di indagini e compiti diversi rientranti nelle competenze dell'area;

partecipazione a organi collegiali;

compilazione rapporti e relazioni.

Area III - SERVIZI DI VIGILANZA, LEGALE E DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:

affari generali dell'area;

coordinamento delle attività in materia svolte dagli ispettorati provinciali della regione;

informazione, documentazione e studi;

rapporti con A.G.O., uffici, enti operanti anche nel campo legale-amministrativo;

aggiornamento e formazione del personale;

tenuta, aggiornamento e divulgazione massimario giurisprudenziale.

Area IV - SERVIZI INFORMATICI:

affari generali dell'area;

coordinamento delle attività degli ispettorati provinciali in ordine alla conduzione delle procedure informatizzate e delle rilevazioni statistiche;

ideazione, sperimentazione ed attuazione di procedure informatizzate di particolare interesse locale;

studi, sperimentazione per l'ottimizzazione dei cicli procedurali in atto presso gli ispettorati del lavoro;

elaborazione dei supporti informativi ai fini delle scelte programmatiche delle attività degli ispettorati ed individuazione di idonei strumenti di verifica periodica dei risultati, in conformità alle direttive ministeriali in materia di pianificazione delle azioni di vigilanza;

aggiornamento e formazione del personale addetto ai sistemi elettronici, ai vari livelli.

Art. 2.

Il capo dell'ispettorato regionale costituisce gruppi di lavoro, anche a carattere intersettoriale e temporaneo per specifiche necessità di studio, progettazione e operatività connesse a particolari obiettivi; promuove conferenze periodiche con i capi degli ispettorati provinciali del lavoro della regione per la realizzazione di uniformi criteri interpretativi ed operativi in relazione alle problematiche emergenti per la individuazione di iniziative di formazione e di aggiornamento del personale, ai fini di un adeguamento costante della professionalità alle sempre nuove istanze sociali.

Art. 3.

Il vice capo ispettorato regionale del lavoro è nominato, su proposta del capo dell'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra i funzionari con qualifica non inferiore alla nona. Lo stesso svolge le funzioni che gli sono attribuite e sostituisce il capo ispettorato regionale in caso di sua assenza.

In caso di carenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, l'incarico di vice capo ispettorato regionale può essere affidato, con ordine di servizio del capo dell'ispettorato medesimo, temporaneamente e limitatamente alla gestione dell'ordinaria amministrazione, a funzionario di ottava qualifica funzionale.

Art. 4.

I responsabili delle aree sono nominati, con ordine di servizio del capo dell'ispettorato regionale, tra i funzionari con qualifica non inferiore alla nona e, in caso di carenza, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale. I responsabili dei settori, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale e, in caso di carenza, di settima qualifica funzionale.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza gli ispettorati provinciali del lavoro assumono la seguente struttura organizzativa, articolata per aree e, all'interno di queste, in settori:

Area I - AFFARI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE:

Settore I:

affari e servizi generali dell'area e dell'ufficio;

gestione del personale;

documentazione e informazione;

organizzazione, programmazione e verifica dei risultati;

segreteria organi collegiali e segreteria di sicurezza;

autorizzazioni, dispense, certificazioni;

archivi personali e speciali.

Settore II:

rilevazioni, indagini e analisi socio-economiche;

centro elaborazioni dati;

rilevazione attività ufficio.

Settore III:

amministrazione e contabilità;

economato.

Area II - VIGILANZA TECNICA:

Settore I:

affari generali dell'area;

informazione, documentazione e consulenza esterna;

coordinamento dei programmi di vigilanza e dei servizi tecnici;

rilevazione, indagine e analisi del fenomeno infortunistico e della disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della sicurezza del lavoro nell'ambito provinciale;

collaudi e verifiche;

inchieste infortuni e interventi di polizia giudiziaria;

rapporti con uffici, enti ed organismi provinciali operanti nel campo della sicurezza del lavoro.

Settore II:

vigilanza impianti Ente ferrovie dello Stato;

visite impianti militari;

vigilanza, indagini ed accertamenti tecnici in materia di incremento e di sostegno dell'occupazione;

vigilanza in materia di attività formative.

Settore III:

vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;

interventi di polizia giudiziaria in materia di igiene del lavoro;

accertamenti ed indagini sull'occupazione di donne, fanciulli e adolescenti, delle lavoratrici madri, delle categorie protette;

rapporti con uffici, enti ed organismi provinciali operanti nel campo dell'igiene del lavoro;

visite mediche.

Area III - VIGILANZA ORDINARIA:

Settore I:

affari generali dell'area;

informazione, documentazione e consulenza esterna;

programmazione vigilanza congiunta ordinaria e speciale;

coordinamento programmi ispettivi istituti assicuratori;

segreteria commissione provinciale coordinamento vigilanza contributiva;

esame verbali accertamento istituti assicuratori e provvedimenti conseguenti;

programmazione e vigilanza ordinaria in materia di incremento e di sostegno dell'occupazione;

rapporti con le sezioni circoscrizionali per l'impiego;

vigilanza sugli enti di patronato.

Settore II:

programmazione e vigilanza nei settori industria e artigianato.

Settore III:

programmazione e vigilanza nel settore terziario.

Settore IV:

programmazione e vigilanza nel settore dell'agricoltura.

Area IV - SERVIZI LEGALI E DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:

Settore I:

affari generali dell'area;

adempimenti istruttori legge n. 689/1981, capo I;

ordinanze;

rappresentanza in giudizio;

rapporti con istituti assicuratori per la materia di competenza.

Settore II:

consulenza socio-legale-amministrativa;

attuazione diritto parità uomo-donna;

informazione e documentazione;

riscossione coattiva sanzioni amministrative o discarico amministrativo;

rapporti con uffici finanziari.

Si istituisce l'area V - Igiene del lavoro, negli ispettorati provinciali ove esistano esigenze di funzionalità e adeguata professionalità.

Art. 6.

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro:

costituisce gruppi di lavoro, anche a carattere intersettoriale e temporaneo, per specifiche necessità di studio, progettazione e operatività connesse a particolari obiettivi;

promuove conferenze periodiche con il vice capo ufficio e i capi area, per l'individuazione di obiettivi programmati e piani di intervento preventivi, per la verifica dell'andamento delle iniziative intraprese e l'adozione di eventuali opportuni correttivi;

indice riunioni periodiche di aggiornamento con il personale, per l'attuazione di nuove normative, di direttive ministeriali e di orientamenti interpretativi ed operativi concordati a livello regionale.

Art. 7.

L'ufficio relazioni-esterne esercita compiti di informazione, ricezione di atti e rilascio documentazione, di supporto comune a tutte le strutture, sotto le dirette dipendenze del capo ufficio o di funzionario da lui delegato.

Tale ufficio fornisce, in particolare, apposita consulenza in favore dei lavoratori tossicodipendenti, nel quadro dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 8.

Il vice capo ispettorato provinciale è nominato, su proposta del capo ispettorato provinciale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra i

funzionari con qualifica non inferiore alla nona. Lo stesso svolge le funzioni che gli sono attribuite e sostituisce il capo ispettorato provinciale in caso di sua assenza.

In caso di carenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, l'incarico di vice capo ispettorato provinciale può essere affidato, con ordine di servizio del capo ispettorato medesimo, temporaneamente e limitatamente alla gestione dell'ordinaria amministrazione, a funzionari di ottava qualifica funzionale.

Art. 9.

I responsabili delle aree sono nominati, con ordine di servizio del capo ispettorato provinciale, tra i funzionari con qualifica non inferiore alla nona e, in caso di carenza, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale. I responsabili dei settori, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale e, in caso di carenza, di settima qualifica funzionale.

Art. 10.

Con provvedimento del direttore generale degli affari generali e del personale, d'intesa con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, su proposta rispettivamente del capo dell'ispettorato regionale del lavoro o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro — sentito in questo caso il capo dell'ispettorato regionale — può essere disposta per le città metropolitane la istituzione di aree aggiuntive rispetto a quelle previste negli articoli 1 e 5 del presente decreto, al fine di adeguare le strutture alle esigenze funzionali delle diverse realtà operative, o a compiti istituzionali aggiuntivi.

Con la stessa procedura può essere disposta l'istituzione di settori aggiuntivi negli uffici che presentino particolari esigenze o rilevanti carichi funzionali.

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2450

DECRETO 15 maggio 1991.

Ristrutturazione dell'ispettorato medico centrale del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale n. 81 sulla ispezione del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Ente ferrovie dello Stato, e relativo decreto ministeriale 4 febbraio 1980;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 683;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con legge 24 marzo 1986, n. 78, istitutivo della nona qualifica funzionale;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, n. 44, recettivo delle norme dell'accordo del comparto Ministeri, nella parte in cui prevede la declaratoria dei profili professionali della nona qualifica funzionale ed il relativo ordinamento;

Viste le circolari n. 6800/2 del 25 marzo 1960, n. 1/VII/1 del 23 giugno 1962, n. 53/VII/21 del 4 febbraio 1967, n. 101/VII/53 del 23 giugno 1972, n. 58/80 del 30 giugno 1980 con le quali sono stati organizzati gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro;

Ravvisata l'esigenza di una diversa strutturazione degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro ai fini di adeguarli alla evoluzione e complessità degli interventi in materia di tutela del lavoro e realizzare una più efficace e valida operatività;

D'intesa con le organizzazioni sindacali;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza l'ispettorato medico centrale del lavoro assume la seguente struttura organizzativa, articolata per aree e, all'interno di queste, in settori:

Area I - AFFARI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE:

Settore I:

segreteria del capo ufficio;

affari generali e servizi generali dell'area e dell'ufficio;

gestione del personale, autorizzazioni, dispense e certificazioni;

segreteria di sicurezza;

gestione corrispondenza.

Settore II:

informazione e rapporti esterni;

pareri legali e ricorsi amministrativi.

Settore III:

amministrazione e contabilità;

economato, gestione beni mobili, acquisizioni e dismissioni.

Settore IV:

archivio;

emeroteca;

biblioteca;

approvvigionamento modulistica, reperimento pubblicazioni e fotocopiatura.

Area II - AREA SERVIZI CHIMICI E TECNICI:

Settore I:

affari generali dell'area;

informazione, documentazione e consulenza esterna;

rapporti con uffici, enti ed organizzazioni nazionali operanti nel campo della ricerca e del lavoro;

radiazioni ionizzanti e sostanze dannose.

Settore II:

attività di coordinamento ispettori chimici e di supporto per gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro nelle materie di competenza dell'area; aggiornamento e formazione del personale tecnico;

svolgimento di indagini e compiti diversi rientranti nella competenza dell'area;

agenti fisici dannosi.

Settore III:

esecuzione accertamenti analitici, chimici e fisici;

rilevazioni strumentali esterne;

studi e ricerche di metodiche analitiche e di campionamento;

radiometria.

Area III - AREA SERVIZI MEDICI:

Settore I:

affari generali dell'area;

informazione, documentazione e consulenza esterna sulle malattie professionali e altre materie di competenza dell'area;

rapporti con uffici, enti ed organizzazioni nazionali operanti nel campo della medicina sociale e del lavoro;

malattie da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

malattie da fitofarmaci e cancerogeni.

Settore II:

informazione e formazione degli ispettori medici;

lavoratrici madri e parità uomo-donna;

tutela fanciulli ed adolescenti;

VDT e nuove tecnologie;

ergonomia.

Settore III:

aspetti sanitario-giuridici della tutela degli invalidi;

organizzazione e coordinamento dell'attività ispettiva nell'area di competenza;

consulenza per la prevenzione dei fattori di nocività nelle attività presso la pubblica amministrazione.

Area IV - INFORMATICA E STATISTICO - EPIDEMIOLOGIA:

Settore I:

affari generali dell'area;

statistica delle malattie professionali;

documenti sanitari dei lavoratori radioesposti, dosi assorbite.

Settore II:

elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati;

notifiche *ex* articoli 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964;

segreteria delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati.

Area V - AREA COORDINAMENTO TECNICO E RICERCA:

Settori I:

affari generali dell'area;

coordinamento tecnico delle aree dell'ufficio;

legislazione tecnica, predisposizione circolari;

organizzazione corsi per il personale dell'ispettorato del lavoro.

Settore II:

coordinamento dell'attività di ricerca dell'ufficio;

coordinamento nella stesura di articoli e pubblicazioni scientifiche;

aggiornamento biblioteca ed emeroteca;

coordinamento degli interventi in congressi e tavole rotonde.

Art. 2.

Il vice capo ispettorato medico centrale è nominato, su proposta del capo dell'ispettorato medesimo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra i funzionari con qualifica non inferiore alla nona. Lo stesso svolge le funzioni che gli sono attribuite e sostituisce il capo ispettorato medico centrale in caso di sua assenza.

In caso di carenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, l'incarico di vice capo ispettorato medico centrale può essere affidato con ordine di servizio del capo medesimo, temporaneamente e limitatamente alla gestione dell'ordinaria amministrazione, a funzionario di ottava qualifica funzionale.

Art. 3.

I responsabili delle aree sono nominati, con ordine di servizio del capo dell'ispettorato medico centrale, tra i funzionari con qualifica non inferiore alla nona e, in caso di carenza, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale. I responsabili dei settori, tra i funzionari di ottava qualifica funzionale e, in caso di carenza, di settima qualifica funzionale.

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2451

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1991.

Disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1191, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 686;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 266;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1989;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei recapiti e delle relative modalità di accesso;

Considerato che l'equilibrato sviluppo di flussi di attività e passività finanziarie costituisce condizione necessaria ai fini della stabilità monetaria;

Considerato che la funzione di governo della moneta e di controllo dei flussi finanziari da parte della Banca centrale si fonda sulla sua autonoma capacità di regolare la base monetaria;

Considerato il ruolo essenziale che il regolare funzionamento della compensazione giornaliera dei recapiti svolge per la liquidità del sistema;

Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi: scambio delle informazioni e/o dei documenti contabili; determinazione su base bilaterale dei saldi contabili dei partecipanti; determinazione su base multilaterale dei saldi contabili dei partecipanti e connesso regolamento dei saldi medesimi;

Considerato che la gestione delle diverse fasi del processo di compensazione secondo criteri di efficienza e di sicurezza appare indispensabile per il raggiungimento delle finalità sopraindicate;

Considerato che gli unici soggetti che lecitamente svolgono l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito sono quelli bancari;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Con apposito atto di adesione, possono usufruire del servizio di compensazione dei recapiti le aziende e gli istituti di credito. La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di adesione spetta alla Banca d'Italia.

Partecipano di diritto alla compensazione dei recapiti, oltre alla Banca d'Italia, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e l'Amministrazione postale.

Art. 2.

La Banca d'Italia può indicare modalità differenziate di utilizzo del servizio di compensazione da parte dei singoli aderenti, ivi compresa quella di regolare indirettamente i saldi, in relazione alla struttura tecnico-organizzativa e al rapporto sussistente tra il volume dei recapiti trattati da parte di ciascun partecipante e il suo patrimonio.

La Banca d'Italia può altresì, determinare modifiche nell'utilizzo del servizio di compensazione da parte dei singoli aderenti o l'esclusione dell'aderente dal servizio allorché la struttura tecnico-organizzativa e/o il patrimonio risultino inadeguati rispetto al volume dei recapiti trattati.

Art. 3.

Su richiesta della Banca d'Italia, gli aderenti sono obbligati a fornire alla medesima idonea documentazione attestante i valori di operatività registrati e ogni altra informazione necessaria per il regolare funzionamento della compensazione dei recapiti.

Roma, 7 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2458

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 maggio 1991.

Modificazioni all'ordinanza del 29 novembre 1990 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Namibia del 16 luglio 1990, n. 90/451/CEE, modificata dalla decisione n. 91/186 del 28 febbraio 1991;

Vista l'ordinanza ministeriale del 29 novembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990) concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Namibia;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962);

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967);

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 29 novembre 1990, citata in premessa, è così modificato:

1) La lettera *A)* è sostituita dal testo seguente:

«Carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie di animali domestici della specie bovina (bufali compresi), ovina e caprina, originari della Namibia, fatta eccezione per le zone indicate all'art. 1 e ivi macellati che rispondono alle condizioni del certificato di polizia sanitaria riportato nell'allegato I, che deve accompagnare la merce.

Le carni fresche disossate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana soltanto dopo che siano decorsi ventun giorni dalla data di macellazione».

2) La lettera *B)* è soppressa.

3) Alla lettera *C)* il riferimento «allegato III» è sostiuito con «allegato II».

Art. 2.

1. Gli allegati I e III della ordinanza ministeriale 29 novembre 1990, in premessa citata, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente ordinanza.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni disossate [1], escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità [2]: ....

Paese speditore: Namibia (esclusa la zona di controllo dell'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di: ....

Natura dei pezzi [3]: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [2] ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) [2] ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) [2] ....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [4]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

---

[1] Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

[2] Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

[3] È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche derivanti da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

[4] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano:

— da animali nati e allevati nel territorio della Namibia e che hanno soggiornato al di fuori delle zone di controllo per l'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi;

— da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

— da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione 90/451/CEE della Commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

— per quanto riguarda le carni ovine e caprine fresche, da animali non provenienti da un allevamento che abbia formato oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria, a causa di un focolaio di brucellosi degli ovicaprini manifestatosi nelle 6 settimane precedenti;

— da animali macellati il .... (data della macellazione).

2) le carni fresche disossate sopra descritte:

— sono state prodotte in giorni diversi da quelli delle carni non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore,

— sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

— sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite con decisione 90/451/CEE della Commissione.

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Bollo
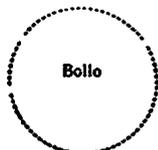
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: Namibia.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici ....

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) (2) ....

....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio della Namibia almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Bollo
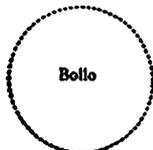
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

91A2460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di senatori a vita

Il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatori della Repubblica a vita, con decreto in data 2 maggio 1991, il sen. prof. Giovanni SPADOLINI e, con decreti in data 1° giugno 1991, l'avv. Giovanni AGNELLI, l'on. dott. Giulio ANDREOTTI, il prof. Francesco DE MARTINO ed il sen. prof. Paolo Emilio TAVIANI.

91A2482

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

fisica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:

micologia fitopatologica.

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto commerciale;
diritto penale commerciale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari (C.L.O.).

Facoltà di lettere e filosofia:

metodologia della ricerca storica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica;
fisica generale I.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Como):

chimica fisica (primo corso);
istituzioni di fisica teorica (con esercitazioni);
fisica generale I (con esercitazioni).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Varese):

anatomia comparata;
botanica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

geometria;
economia ed organizzazione aziendale.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

strutture offshore;
chimica applicata;
scienza e tecnologia dei materiali;
misure elettriche;
dinamica delle terre e delle rocce;
metallurgia.

Facoltà di agraria:
chimica fisica;
enzimologia;
industrie alimentari II;
microbiologia industriale;
mutagenesi alimentare;
coltivazioni erbacee;
economia del mercato dei prodotti agricoli;
economia e politica agraria.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:
diritto internazionale della navigazione;
economia aziendale;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
tecnica doganale;
lingua araba;
statistica dei trasporti;
statistica del credito e monetaria;
contabilità nazionale;
politica e tecnica degli scambi internazionali.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
glottologia;
filosofia della religione;
storia dell'arte moderna;
lingua e letteratura russa;
storia medioevale;
storia della critica letteraria francese.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
propedeutica biochimica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
istituzioni di economia.

Facoltà di farmacia:
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:
storia della filosofia;
storia della musica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2463

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore di centoquarantuno dipendenti di cui centoventidue operai ed intermedi e diciannove impiegati della S.r.l. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano), occupati presso lo stabilimento di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, con una riduzione di 4 ore giornaliere è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 marzo 1991 al 1° marzo 1992.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore di undici dipendenti (otto operai e tre impiegati), occupati presso lo stabilimento di Bagnaturo di Pratola Peligna (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 8 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1990 al 30 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 24 novembre 1989.

Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 24 maggio 1989.

Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 30 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese*, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese*, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova):

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Biacor*, con sede in Alessandria e stabilimento di Bottrighe, frazione di Adria (Rovigo):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Biacor*, con sede in Alessandria e stabilimento di Bottrighe, frazione di Adria (Rovigo):

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 23 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 gennaio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 23 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 gennaio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):

periodo: dal 24 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 gennaio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Barberis cantieri*, con sede in Muggiano di Lerici (La Spezia) e stabilimenti di Muggiano di Lerici (La Spezia) e Piano di Vezzano Ligure, località Vedesella (La Spezia):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.r.l. Co.Me.Pi.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Cameva*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova Sestri:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Monokappa industrie ceramiche*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 10 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. O.G.E. Officina genovese quadri elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Genova:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. O.G.E. - Officina genovese quadri elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Genova:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Industria mobili Ravera*, con sede in Campoligure (Genova) e stabilimento di Campoligure (Genova):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 agosto 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Industria mobili Ravera*, con sede in Campoligure (Genova) e stabilimento di Campoligure (Genova):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento del 20 agosto 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 7 novembre 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Italfornaci*, con sede in Roma e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.* con sede in Roma, stabilimenti di Roma e Spineta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 10 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.r.l. Kres*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 marzo 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 6 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Pellari Sergio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 ottobre 1989, n. 10746/2.

4) *S.p.a. Pellari Sergio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1990, n. 11100/10.

5) *S.p.a. Rodo*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - dal 30 novembre 1988 in concordato preventivo.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1990, n. 10616/5.

6) *S.p.a. Adica Pongo*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze)

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti di None (Torino), Rivalta Torinese (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1991, n. 11542/2.

2) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - dal 22 ottobre 1990 in concordato preventivo.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11403.

3) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 30 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1990, n. 11378.

5) *S.p.a. Rivestubi*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1990: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Macos* ex *Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. La generale giocattoli* già *Polistil generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. L. Marcora & C.*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dall'11 marzo 1991 al 4 agosto 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 15 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Worthington - Gruppo Worthington*, con sede in Milano e stabilimenti di Desio (Milano) e Milano:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 30 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Worthington pompe Italia W.P.I. già Worthington pompe Italia S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Worthington pompe Italia W.P.I. già Worthington pompe Italia S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. FIT Industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Eaton's Foot Master*, con sede in Gambolo (Pavia) e stabilimento di Gambolo (Pavia):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 14 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *b)*, sino al 22 marzo 1988 - legge n. 675/77.

14) *S.r.l. Eaton's Foot Master*, con sede in Gambolo (Pavia) e stabilimento di Gambolo (Pavia):

periodo: dal 15 giugno 1988 al 15 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Eaton's Foot Master*, con sede in Gambolo (Pavia) e stabilimento di Gambolo (Pavia):

periodo: dal 16 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Eaton's Foot Master*, con sede in Gambolo (Pavia) e stabilimento di Gambolo (Pavia):

periodo: dal 16 giugno 1989 al 16 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Data Management*, con sede in Milano e stabilimenti di Firenze, Milano e Pomezia (Roma):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 gennaio 1991, n. 11436/8.

18) *S.p.a. Data Management*, con sede in Milano e stabilimenti di Firenze, Milano e Pomezia (Roma):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1991, n. 11532/11.

19) *S.r.l. Abb Adda Gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimenti di Milano e Lodi (Milano):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 21 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Ciodue*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 25 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Nuovo Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Assemini (Cagliari), Massa, Pisa e Taranto:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 30 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

23) *S.a.s. Sarriò - Divisione cartiere Saffa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 24 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1991 in favore di iniziali ventisette lavoratori che successivamente entro il 31 dicembre 1990 hanno raggiunto gradualmente il numero complessivo di settantadue lavoratori occupati presso gli stabilimenti di Bologna e Crespellano (Bologna) della S.p.a. Ducati energia, sede di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 maggio 1990 al 12 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982 è prolungata al 30 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

91A2439

MINISTERO DEL TESORO

N. 101

Corso dei cambi del 27 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1266 —	1266 —	1265,30	1266 —	1266 —	1266 —	1265,450	1266 —	1266 —	1266 —
E.C.U.	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527,250	1527 —	1527 —	1527 —
Marco tedesco	744,350	744,350	744,500	744,350	744,350	744,350	744,340	744,350	744,350	744,350
Franco francese	218,890	218,890	219,250	218,890	218,890	218,890	218,880	218,890	218,890	218,890
Lira sterlina	2197,500	2197,500	2202 —	2197,500	2197,500	2197,500	2196,750	2197,500	2197,500	2197,500
Fiorino olandese	660,780	660,780	661,200	660,780	660,780	660,780	660,750	660,780	660,780	660,780
Franco belga	36,168	36,168	36,170	36,168	36,168	36,168	36,168	36,168	36,168	36,160
Peseta spagnola	11,992	11,992	12,030	11,992	11,992	11,992	11,995	11,992	11,992	11,990
Corona danese	194,130	194,130	194,500	194,130	194,130	194,130	194,130	194,130	194,130	194,120
Lira irlandese	1992,750	1992,750	1992 —	1992,750	1992,750	1992,750	1992,650	1992,750	1992,750	—
Dracma greca	6,794	6,794	6,780	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	—
Escudo portoghese	8,521	8,521	8,500	8,521	8,521	8,521	8,530	8,521	8,521	8,520
Dollaro canadese	1103 —	1103 —	1101 —	1103 —	1103 —	1103 —	1102,150	1103 —	1103 —	1103 —
Yen giapponese	9,164	9,164	9,180	9,164	9,164	9,164	9,164	9,164	9,164	9,160
Franco svizzero	873,900	873,900	874 —	873,900	873,900	873,900	873,650	873,900	873,900	873,900
Scellino austriaco	105,817	105,817	105,80	105,817	105,817	105,817	105,830	105,817	105,817	105,810
Corona norvegese	190,970	190,970	191 —	190,970	190,970	190,970	191 —	190,970	190,970	190,970
Corona svedese	207,510	207,510	207,70	207,510	207,510	207,510	207,520	207,510	207,510	207,520
Marco finlandese	312,400	312,400	312,250	312,400	312,400	312,400	312,550	312,400	312,400	—
Dollaro australiano	961,200	961,200	960 —	961,200	961,200	961,200	960,500	961,200	961,200	961,200

Media dei titoli del 27 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,075
» » » 21- 4-1987/94	86 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	98,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	100,550
» » » » 18- 4-1986/92	101,250
» » » » 19- 5-1986/92	101,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 4-1988/93	. . . .	100,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	. . . .	100,725
»	»	»	»	1- 6-1988/93	. . . .	100,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 7-1988/93	. . . .	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	. . . .	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	. . . .	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	. . . .	99,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	. . . .	100,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	. . . .	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	. . . .	100,650
»	»	»	»	18-11-1986/93	. . . .	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	. . . .	100.225
»	»	»	»	1- 1-1990/94	13.95	102.900
»	»	»	»	1- 1-1990/94	II . .	102.850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	. . . .	100.100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	. . . .	100.050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	. . . .	100.150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	. . . .	100.275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	. . . .	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	. . . .	99.550
»	»	»	»	1-11-1989/94	. . . .	100.100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 2-1985/95	. . . .	100.625
»	»	»	»	1- 3-1985/95	. . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1990/95	. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 5-1985/95	. . . .	100.050
»	»	»	»	1- 5-1990/95	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	. . .	99.850
»	»	»	»	1- 7-1985/95	. . . .	99.650
»	»	»	»	1- 7-1990/95	. . . .	99.725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	. . . .	98.825
»	»	»	»	1- 9-1990/95	. . . .	99.700
»	»	»	»	1-10-1985/95	. . . .	99.125
»	»	»	»	1-10-1990/95	. . . .	98,800
»	»	»	»	1-11-1985/95	. . . .	99,575
»	»	»	»	1-11-1990/95	. . . .	99,900
»	»	»	»	1-12-1985/95	. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	II . .	99,600
»	»	»	»	1- 2-1986/96	. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	. . . .	100.375
»	»	»	»	1- 5-1986/96	. . . .	100.300
»	»	»	»	1- 6-1986/96	. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 7-1986/96	. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 8-1986/96	. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	. . . .	99 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	. . . .	98,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	. . . .	98.825
»	»	»	»	1-12-1986/96	. . . .	98.800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	. . . .	99,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97	. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	. . . .	98,950

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,075
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,970
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,550
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,175
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98.650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,225
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100.325
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98.870
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99.750
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100.375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100.575
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98.675
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99.575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100.475
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100.550
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100.900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100.425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100.250
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	100.375
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100.375
»	»	»	12.50%	1-11-1993	100.350
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	100.525
»	»	»	12.50%	17-11-1993	100,475
»	»	»	12.50%	1-12-1993	100,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100.375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100.375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100.250
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100.225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,300
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050

Certificati credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11.25%	.	99.825
»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	.	99,850
»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	.	98,550
»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	.	98,475
»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	.	98,475
»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	.	101,150
»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	.	100.575
»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	.	101,200
»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	.	99,600
»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	.	97,350
»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	.	97,550
»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	.	98,300
»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	.	98.900
»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	.	96,325
»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	.	97.150
»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	.	99,175
»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	.	97,220
»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	.	103,700
»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	.	96,025
»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	.	99.175
»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	.	100,175
»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	.	102,250
»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	.	101.300
»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	.	103,525
»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	.	107 —
»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	.	101 —
»	»	»	29- 4-1990/95	11.50%	.	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M27051

N. 102

Corso dei cambi del 28 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1271,650	1271,650	1271,75	1271,650	1271,650	1271,650	1271,750	1271,650	1271,650	1271,750
E.C.U.	1527,350	1527,350	1527 —	1527,350	1527,350	1527.350	1527,100	1527,350	1527,350	1527,100
Marco tedesco	744,140	744,140	744 —	744,140	744,140	744,140	744,040	744,140	744,140	744,040
Franco francese	219,060	219,060	219,050	219,060	219,060	219,060	219,050	219,060	219,060	219,050
Lira sterlina	2202,750	2202,750	2205 —	2202,750	2202,750	2202,750	2202,500	2202,750	2202,750	2202,50
Fiorino olandese	660,510	660,510	661 —	660,510	660,510	660,510	660,650	660,510	660,510	660,650
Franco belga	36,155	36,155	36,170	36.155	36,155	36,155	36,155	36,155	36,155	36,150
Peseta spagnola	12,002	12,002	12,03	12,002	12,002	12,002	12,001	12,002	12,002	12 —
Corona danese	194,220	194,220	194 —	194,220	194,220	194,220	194,240	194,220	194,220	194,24
Lira irlandese	1991,650	1991,650	1992 —	1991,650	1991,650	1991,650	1991,650	1991,650	1991,650	—
Dracma greca	6,785	6,785	6,78	6,785	6,785	6,785	6,792	6,785	6,785	—
Escudo portoghese	8,533	8,533	8,52	8,533	8,533	8,533	8,530	8,533	8,533	8.530
Dollaro canadese	1100,500	1100,500	1110 —	1100,500	1100,500	1100,500	1110,800	1100,500	1100,500	1110,800
Yen giapponese	9,238	9,238	9,220	9,238	9,238	9,238	9,235	9,238	9,238	9.230
Franco svizzero	874,990	874,990	875 —	874,990	874,990	874.990	875,250	874,990	874,990	875,250
Scellino austriaco	105,755	105,755	105,90	105,755	105,755	105,755	105,770	105,755	105.755	105,770
Corona norvegese	190,820	190,820	190,50	190,820	190,820	190,820	190,850	190,820	190,820	190,850
Corona svedese	207,630	207,630	208 —	207,630	207,630	207,630	207,580	207,630	207,630	207,580
Marco finlandese	312,400	312,400	312,25	312,400	312,400	312,400	311,980	312,400	312,400	—
Dollaro australiano	964,500	964,500	965 —	964,500	964,500	964,500	964,500	964,500	964,500	964,500

Media dei titoli del 28 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,90
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,750
» » » 21- 4-1987/94	86,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,50
» » » TR 2,5% 1983/93	98,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,975
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	100,600
» » » » 18- 4-1986/92	101,225
» » » » 19- 5-1986/92	101,400
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	101,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,675
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,700
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 1-1990/94 13,95	102,90
»	»	»	»	1- 1-1990/94 II	102,600
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,725
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,725
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,525
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,925
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 5-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,750
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,550
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98 850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,675
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,425
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,725
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,125
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	100,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,800
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	100,25
»	»	»	»	1- 6-1987/97	100,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,925

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,850
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,95
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,15
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,975
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,800
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,175
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,225
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,325
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,975
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,450
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,500
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,675
»	»	»	12,50%	1- 1 1994	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		16- 7-1984/91	11,25% .	99,850
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,875
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	98,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,450
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	101,225
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	98,075
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99,125
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	97,175
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	99,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	97,875
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	105,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	95,850
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99,175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,075
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	101,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101,300
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,925
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	101 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	104,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M28051

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1990).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 3, al primo comma delle premesse, dove è scritto: «*Visti gli articoli 76 e* 87, comma quinto, della Costituzione;», si legga: «*Visto l'articolo* 87, comma quinto, della Costituzione;»;

alla pag. 3, dopo le parole: «Visto, il Guardasigilli: Vassalli», sono aggiunte le seguenti parole relative agli estremi di registrazione dell'atto: «*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 56*»;

alla pag. 5, nella tabella 3, riguardante il ruolo degli uffici ANAS, aventi sedi in provincia di Bolzano, dove è scritto: «ANAS», si legga: «ANAS - *Sezione distaccata di Bolzano*»; nella parte relativa all'organico del personale dell'ufficio, dove è scritto: «*Segretario* traduttore», leggasi: «*Segretari + 1* traduttore» e, inoltre, nella voce «Personale officina», dove è scritto: «Meccanici», leggasi: «Meccanici, *ecc.*».

91A2487

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 gennaio 1991, n. 33, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 1991).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 7, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: «Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, *secondo* comma, del citato testo unico;», leggasi: «Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, *primo* comma, del citato testo unico;»;

alla pag. 8, dopo le parole: «Visto, il Guardasigilli: Vassalli», sono aggiunte le seguenti parole relative agli estremi di registrazione dell'atto: «*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 57*».

91A2488

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi Polivalente S.r.l.*
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Bonirsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189